

Tale principio trova il proprio fondamento nella circostanza che chi ha partecipato ad una procedura di tipo selettivo è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e che i concorrenti, prendendo parte alla medesima, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)

10.10 Accesso a copia degli atti relativi al fascicolo concernente rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura die

FATTO

Il Sig. a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Questura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi al fascicolo concernente la sua domanda, a seguito del rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, prot. n. dell'18.10.2016.

A sostegno dell'istanza deduceva anche di aver proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 per l'annullamento del decreto del Questore di

La Questura di ha rigettato l'istanza rilevando che il ricorrente aveva già esercitato il diritto di accesso presso i locali della Questura decidendo di visionare gli atti in quell'occasione, senza estrarre copia. La Questura rileva, altresì, che al momento della presentazione della nuova istanza di accesso il fascicolo non aveva subito alcun *“incremento documentale”*.

Avverso tale provvedimento l'istante, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del

procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Né risulta ostativo all'accoglimento della nuova istanza di accesso la circostanza che, in una precedente occasione, l'istante abbia già esercitato tale diritto nella forma della presa visione degli atti, senza estrarne copia atteso che proprio tale necessità di estrazione di copia può rendersi necessaria e giustificare una nuova istanza di accesso agli atti già visionati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)

10.11 Accesso alla relazione esplicativa del voto di laurea

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Garante degli studenti

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso alla relazione esplicativa inviata dal Prof. (relatore della sua tesi) all'Ufficio del Garante degli studenti nella quale erano esposte le motivazioni ed i criteri utilizzati nel determinare il suo voto di laurea.

L'Ufficio del Garante negava l'accesso rilevando che tale relazione era in realtà una missiva privata tra docenti, che del contenuto della stessa il Garante aveva informato il Sig. oralmente e che quest'ultimo non aveva, comunque, un interesse attuale ad accedere agli atti anche tenuto conto della scadenza dei termini per proporre ricorso contro la sua valutazione in sede di laurea.

Avvero il rigetto della sua istanza il Sig. ha adito il Difensore civico della Regione il quale ha trasmesso gli atti a questa Commissione, competente in ragione della natura dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato trattandosi di documenti riguardanti le motivazioni relative all'attribuzione del voto di laurea, del cui contenuto l'istante risulta essere stato, peraltro, informato oralmente.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Non colgono nel segno le obiezioni dell'Amministrazione in base alle quali il provvedimento non sarebbe più impugnabile in giudizio, in quanto si tratta di considerazioni che riguardano il diverso piano della proponibilità di eventuali domande giudiziali e dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e dunque esse non riguardano l'interesse all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)

10.12 Accesso ai documenti riguardanti l'eventuale trattamento pensionistico, previdenziale o assistenziale e suo ammontare mensile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il sig., a mezzo del proprio difensore formulava alla Direzione provinciale di dell'INPS un'istanza di accesso formale agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i., al fine di prendere visione ed ottenere copia dei documenti riguardanti l'eventuale trattamento pensionistico, previdenziale o assistenziale e suo ammontare mensile - relativo al periodo 1990-1993 - della sig.ra, deceduta il 15/01/2015 e della sig.ra, deceduta il 19/08/2008.

A sostegno dell'istanza deduceva l'interesse ad ottenere informazioni e documentazioni amministrative la cui conoscenza era necessaria e strettamente indispensabile per tutelare, curare e difendere i propri interessi giuridici.

In particolare il ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data 04/01/2016, un avviso dal Tribunale Distrettuale di (.....) mediante il quale gli veniva comunicato che, presso il predetto Tribunale, era stato rinvenuto il testamento del deceduto sig. pubblicato il 03/12/2015, e che, pur

essendo stato nominato erede universale nel testamento *de quo*, non era stato citato dal Tribunale nel relativo procedimento successorio, il quale invero si era concluso già nel lontano 1993.

A causa dell'omessa comunicazione della procedura l'intera eredità era stata, nell'anno 1993, devoluta alle sig.re e, sorelle del defunto.

Il ricorrente rileva pertanto - citando la normativa e la giurisprudenza dell'ordinamento giuridico (art. 222 della Legge sulle successioni) - di aver interesse ad ottenere le informazioni richieste per la determinazione necessarie in ordine alle pretese che intende far valere a titolo di danni nei confronti Stato, per essere stato leso nei suoi diritti ereditari.

L'Amministrazione ha negato l'accesso invocando l'art. 16 del Regolamento INPS in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, salvi i casi previsti dalla legge.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che, in ragione del decesso delle controinteressate, il ricorso non poteva essere alle stesse notificato.

Né, in questo caso, in relazione a dati non sensibili, risalenti nel tempo e di natura esclusivamente patrimoniale, appare ipotizzabile una forma di tutela della riservatezza *post mortem* (a cura di eventuali familiari), diversamente da quanto avviene in relazione a dati di natura strettamente personale qualificabili come sensibili (sulla necessità di un bilanciamento, in questi ultimi casi, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12/06/2012, n. 3459).

Da ciò consegue che il ricorso può essere esaminato nel merito.

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del diniego l'INPS invoca l'art. 16 del Regolamento INPS (determinazione n. 366/2011) in base al quale (lett. d), per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, "*salvi i casi previsti dalla legge*".

La Commissione osserva, a riguardo, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive nell'ambito della controversia instauranda nei confronti dello Stato

Inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma 7 1. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

Siffatta previsione, costituisce, altresì, idonea deroga alla disposizione regolamentare invocata dall'Istituto, che, peraltro, fa espressamente salvi i casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)

10.13 Accesso di cittadino straniero ad atti inerenti istanza di conferimento della cittadinanza italiana

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. deduce di aver rivolto, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Ciò dopo aver ricevuto, nel marzo 2017, un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990 ed aver presentato le proprie osservazioni difensive a riguardo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 18 gennaio 2018 la Commissione, fini della decisione del ricorso, riteneva necessaria la produzione della copia dell'istanza di accesso che il ricorrente aveva dedotto di aver rivolto all'Amministrazione a mezzo pec in data 11/11/2017 (rectius: 02/11/2017) che non risultava allegata al ricorso interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Il ricorrente ha provveduto all'esecuzione dell'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti e suscettibili di ostensione sulla base della normativa primaria o regolamentare, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)

10.14 Accesso ai verbali della Commissione Ordinaria di Avanzamento della Marina Militare

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Signor ha presentato alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa richiesta di accesso alla copia dei verbali della Commissione Ordinaria di Avanzamento della Marina Militare, relativi alla valutazione (per l'avanzamento al grado di Capitano di Corvetta), dei Tenenti di Vascello, ruolo speciale, corpo Stato Maggiore, per gli anni 1998 e 1999, limitatamente alle parti d'interesse dell'allora Tenente di Vascello, nonché delle motivazioni della sanzione disciplinare inflitta a quest'ultimo, in conseguenza della condanna penale dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale Militare di il 7 ottobre 1997.

A sostegno dell'istanza ha indicato l'interesse a conoscere tali atti per curare e difendere i propri interessi giuridici nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sottoscritto il 12 maggio 2017, per mezzo del quale ha impugnato la mancata promozione a Capitano di Vascello, in esito a procedura di avanzamento a scelta condotta dalla Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare, conclusasi con la promozione dell'odierno controinteressato.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota alla Commissione comunicando di aver provveduto in data 11/10/2017 a trasmettere l'istanza di accesso al controinteressato e che avrebbe provveduto al rilascio della documentazione richiesta in caso di mancata opposizione nel termine di dieci giorni.

Nella seduta del 19 dicembre 2017 la Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione e rilevato che risultava decorso il termine di dieci giorni concesso al controinteressato per poter proporre opposizione, riteneva necessario richiedere chiarimenti in ordine

all'avvenuta ostensione o meno della documentazione richiesta, al fine di verificare se, effettivamente, si fosse verificata la cessazione della materia del contendere.

Successivamente il ricorrente ha depositato una nota alla Commissione in cui allega il provvedimento con cui l'Amministrazione fa presente che, nonostante la mancata opposizione del controinteressato, l'accesso non poteva essere consentito rilevando che non erano state irrogate sanzioni disciplinari di stato a carico di e che la sanzione di corpo aveva cessato di produrre effetti in data 11/2/2004 ed è stata stralciata dal fascicolo personale sulla base della Circolare del 27/1/2001 come (confermata dalla Circolare del 26/2/2004).

Il ricorrente deduce a riguardo l'illegittimità del diniego atteso che, sulla base dei documenti di prassi invocati dall'Amministrazione (punto 8, lett. c della Circolare del 2001), la documentazione, ancorché espunta dal fascicolo personale, deve essere conservata per potere essere utilizzata, ad esempio in caso di contenzioso riguardante *“censure di disparità di trattamento ovvero pregresse procedure di avanzamento”*.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del diniego l'Amministrazione menziona i propri documenti di prassi che, tuttavia, depongono nel senso indicato dal ricorrente, in ordine alla conservazione “separata” della documentazione richiesta e della sua utilizzabilità in caso di contenzioso.

In tale situazione, atteso che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e rilevato che la controversia instaurata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha ad oggetto la mancata promozione a Capitano di Vascello, in esito a procedura di avanzamento conclusasi con la promozione dell'odierno controinteressato, la Commissione ritiene che l'accesso debba essere garantito.

Infatti, così come l'Amministrazione ha interesse ad utilizzare la documentazione conservata separatamente, analogo diritto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 1. 241/1990, deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza, che, peraltro, non è stata neppure invocata dal controinteressato il quale non ha proposto opposizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)

10.15 Accesso a relazione trasmessa dall'Amministrazione alla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato nell'ambito di ricorso straordinario al Capo dello Stato

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Sig. ha presentato, alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa richiesta di accesso con estrazione di copia della relazione trasmessa dall'Amministrazione alla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato introdotto dal ricorrente, in relazione alla fase relativa richiesta cautelare azionata dal ricorrente.

L'Amministrazione, dando atto che la relazione risulta inviata al Consiglio di Stato relativamente alla fase cautelare, ha "differito" l'accesso rilevando che la tale relazione, unitamente alle ulteriori osservazioni e ai documenti, sarebbe stata trasmessa all'istante, per garantire il suo diritto di difesa, con temine per repliche, prima dell'invio del fascicolo al Consiglio di Stato per l'emissione del parere previsto dall'art. 11, comma 1 del D.P.R. 1199/1971.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, atteso che nell'ambito dei ricorsi amministrativi/contenziosi, così come in tutti i procedimenti amministrativi, deve riconoscersi la vigenza di un principio generale diretto ad assicurare adeguate forme di intervento dell'interessato e la tutela del suo diritto di difesa.

Di conseguenza l'Amministrazione deve consentire all'interessato, a fronte dell'espressa richiesta, la visione di tutti gli atti del procedimento, ivi compresa la relazione ministeriale depositata al Consiglio di Stato ai fini dell'emissione del parere sulla domanda cautelare.

Né spetta all'Amministrazione valutare la non utilità attuale della richiesta, in considerazione delle facoltà difensive che potranno successivamente essere esercitate dall'interessato alla conclusione dell'istruttoria, sussistendo - comunque - un interesse a conoscere la relazione predisposta e trasmessa

al Consiglio di Stato e da quest'ultimo presa in considerazione per le determinazioni assunte in ordine alla domanda cautelare.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)

10.16 Accesso ai documenti inerenti all'invalidità causata dalle conseguenze di sinistro

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La signora, rimasta invalida a seguito di un investimento stradale, ha presentato alla Direzione Provinciale dell' INPS di un'istanza, datata 22 dicembre 2107, chiedendo di accedere alla seguente documentazione: *“Mod AS1-INV.CIV. compilato dalla sottoscritta in data 20.05.2013 in seguito all'invalidità causata dalle conseguenze del sinistro occorso in data 11 agosto 2010. Documento di 4 facciate compresa la facciata con le “osservazioni della struttura inps”, compilata dal medico legale ai fini dell'azione di rivalsa nei casi di responsabilità di terzi, art.41, legge 04.11.2010 n.183”*. Motivava l'istanza con riferimento al giudizio civile di quantificazione del danno subito a seguito del predetto incidente.

L'amministrazione adita concedeva un accesso parziale escludendo le dichiarazioni del medico legale emettendo un provvedimento del seguente tenore letterale *“in relazione alla richiesta in oggetto, si allega alla presente modello AS1 precisando che le dichiarazioni del medico legale, da Lei richieste, costituiscono un atto di tipo interno che non può essere oggetto di rilascio”*.

Avverso tale provvedimento, datato 11 gennaio 2018, la sig.ra ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione adita la quale deduceva che *“non veniva trasmessa la 4° pagina, compilata dal personale medico di questa Sede per la valutazione medico legale riguardante l'eventuale responsabilità di terzi, presupposto per l'esercizio dell'azione di surroga da parte dell'Istituto e quindi non di interesse giuridico per la Sig.ra L'azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi (art. 2043 c.c.) costituisce, in capo all'Istituto, un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito.*

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto dovendo considerarsi certamente sussistente l'interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente all'accesso *de quo*, avendo ad oggetto atti alla stessa relativi ed in particolare alla valutazione medica della propria invalidità, a seguito dell'incidente di cui è stata vittima. La sig.ra vanta altresì un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della legge 241/90 - all'accesso richiesto, con riferimento alla propria pratica di invalidità civile.

Il diniego d'accesso alla relazione medica, opposto dall'amministrazione, non appare giustificato dalla mera considerazione che l'atto richiesto sia un "atto interno" e come tale sottratto all'accesso. La sottrazione dall'accesso deve essere prevista da una norma che individui una categoria di atti come esclusi dall'accesso in ragione della prevalenza, a diverso titolo, dell'interesse alla riservatezza. Nel caso *de quo* non viene dedotto alcun interesse alla riservatezza che si intenderebbe tutelare e che comunque dovrebbe, nel caso di specie, ritenersi recessivo rispetto al diritto della ricorrente all'accesso, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

Appaiono, altresì, prive di pregio le diverse ed ulteriori argomentazioni dedotte dalla amministrazione in sede di memoria difensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)

10.17 Accesso a documenti relativi all'iscrizione, alla frequenza al corso di laurea e al numero di esami sostenuti della propria figlia maggiorenne da parte del genitore separato tenuto al mantenimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Università degli Studi di “.....”

FATTO

Il sig. ha presentato un'istanza di accesso all'Università degli Studi di chiedendo di accedere “ai dati relativi all'iscrizione e alla frequenza per l'anno accademico 2016/2017 al corso di laurea in Scienze Biologiche ovvero ad altro corso di laurea dell'Università degli studi di “.....” della sig.ra (...) figlia del sig., nonché, per il caso in cui la stessa fosse risultata iscritta, ad

ottenere i dati relativi al numero di esami sostenuti dalla sig.ra nell'A.A. 2016/2017 e, in ogni caso, il numero di esami complessivamente sostenuti dalla stessa con il relativo piano di studi dal di della prima iscrizione. Si richiede, altresì, se dalle verifiche effettuate, la sig.ra fosse risultata iscritta per l'anno accademico 2017/2018”.

Motivava l'istanza con riferimento all'obbligo di mantenimento della propria figlia maggiorenne, in forza di sentenza di separazione n. / del Tribunale di, ed alla necessità di produrre la predetta documentazione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio da intraprendersi presso il Tribunale di, contro la sig.ra

Con provvedimento datato 14.11.2017 l'Università degli studi di “.....” informava il sig. che la figlia, a mezzo dell'avv., aveva proposto formale opposizione alla richiesta d'accesso presentata e, in data 08.01.2018 emetteva provvedimento di rigetto, avendo proceduto al bilanciamento dei contrapposti interessi.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso. Perveniva memoria difensiva dell'amministrazione resistente.

Nella seduta del 16 febbraio 2018 la Commissione sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, acquisire una copia della sentenza di separazione - non allegata al ricorso - che ha disposto l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia per poter verificare la legittimazione del ricorrente all'accesso, anche in considerazione della maggiore età della figlia.

Il sig., in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto dalla Commissione inviava copia della predetta sentenza.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, verificata preliminarmente la disposizione da parte del Tribunale di con sentenza n. / dell'obbligo di mantenimento in capo al sig. in favore della propria figlia maggiorenne osserva quanto segue.

Per costante giurisprudenza deve dirsi sussistente il diritto del padre, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne, di accedere alla documentazione reddituale e scolastica del figlio per acquisire la prova della sopravvenuta autosufficienza economica del medesimo o il perdurante *status* di studente.

La motivata opposizione espressa dal controinteressato non è circostanza idonea a giustificare, *ex sé*, il rigetto dell'istanza di accesso e nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti l'amministrazione adita dovrà concedere l'accesso laddove il diritto dell'istante risulti almeno di pari grado rispetto al diritto alla riservatezza del controinteressato – salvo che vengano in rilievo dati cd. sensibili del terzo.

Nel caso di specie il diritto dell'istante all'accesso è sorretto dalla necessità di agire in giudizio per tutelare la propria posizione giuridica soggettiva con riferimento al mantenimento della figlia

maggiorenne, cui egli è obbligato in forza di sentenza di separazione, né i dati richiesti possono essere considerati dati sensibili e quindi in grado di determinare una recessione del diritto all'accesso: la documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 241/90, dall'amministrazione adita.

Tutto ciò premesso la Commissione rileva però che, per la sua formulazione, l'istanza appare parzialmente finalizzata ad ottenere mere informazioni - e come tale è inammissibile - e che l'unico "documento" richiesto è il piano di studi della figlia.

Ad ogni buon conto, poiché l'istante è titolare - come detto - dell'interesse ad accedere, la Commissione precisa che qualora risulti materialmente esistente documentazione dalla quale si evincano le informazioni richieste l'amministrazione adita dovrà renderla accessibile al sig. non essendo tenuta - viceversa - alla elaborazione di alcun documento al fine di soddisfare la richiesta d'accesso ricevuta (art. 2 DPR 184/2006).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)

10.18 Accesso di docente di scuola secondaria superiore agli atti relativi al procedimento di concessione del c.d. "bonus merito docenti" di cui alla legge n. 107 del 2015

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell'ITST di

FATTO

Il 13.12.2017 il Prof., docente di scuola secondaria superiore, presentava al Dirigente Scolastico dell'ITST..... di istanza di accesso agli atti relativamente al procedimento di concessione del c.d. "bonus merito docenti" di cui alla legge n. 107 del 2015, al fine di conoscere i criteri adottati dall'Amministrazione scolastica nel definire gli importi dei bonus, la motivazione per la quale non gli era stato assegnato il bonus, i nominativi dei destinatari dello stesso e le relative attività svolte e, infine, gli importi degli stessi bonus.

Con provvedimento del 12.01.2018, il Dirigente Scolastico negava l'accesso in quanto l'istanza era *"inammissibile ed infondata: non è stato difatti evidenziato alcun personale, diretto, concreto ed attuale interesse*

all'accesso ed anzi l'istanza sembra preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione", rilevando che i compensi liquidati si riferivano all'A.S. 2015/2016 la cui determina era stata pubblicata dal 5.1.2017 al 20.1.2017 senza alcuna obiezione sino al momento della presentazione dell'istanza di accesso.

Infine, l'Amministrazione deduceva che gli atti erano riservati concernendo il trattamento economico/retributivo dei dipendenti.

Avverso tale provvedimento il propone ricorso alla Commissione, osservando che i nomi dei docenti assegnatari dei bonus non sono più disponibili e, pertanto, non sono individuabili dal ricorrente i soggetti controinteressati dell'attuale gravame.

L'Istituto Tecnico Settore Tecnologico "....." di ha precisato che il ricorrente non ha mai lamentato nulla circa l'assegnazione del bonus ad altro docenti della delibera di assegnazione risalente al gennaio 2017 ma neppure ha precisato quale sia l'interesse perseguito e per quale ragione tale interesse sarebbe stato leso, senza indicare per quali ragioni egli avrebbe avuto titolo per accedere al bonus in base ai criteri determinati dal Comitato di valutazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istanza appare ben delineata in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il bonus premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto.

Atteso che l'istante è un docente dell'Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all'assegnazione del bonus - viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti

richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura, con la conseguente necessità, tra l'altro, di notificare eventuali atti giurisdizionali ai soggetti controinteressati.

La Commissione osserva, infine, che la tutela della riservatezza degli altri docenti non viene in rilievo trattandosi dell'ostensione delle mere generalità dei medesimi e che, comunque, tale interesse sarebbe recessivo atteso che il docente che partecipi alla procedura di assegnazione del bonus ha un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione degli altri colleghi analizzando i relativi punteggi e le schede di valutazione eventualmente al fine di poter utilizzare tali dati come *tertium comparationis* rispetto alla propria posizione (sul punto anche Tar Lazio n. 9176 del 2017).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)

10.19 Accesso da parte di un ufficiale di capitaneria a documentazione amministrativa inerente i trasferimenti/movimenti in entrata e in uscita dei militari Nocchieri di Porto

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

FATTO

Il 10.12.2017,, in qualità di Sottufficiale del Corpo Capitanerie di Porto in servizio presso la Capitaneria di Porto di, presentava una istanza volta ad ottenere l'accesso e l'estrazione di copia dei seguenti atti: documentazione amministrativa inerente ai trasferimenti/movimenti in entrata e in uscita dei militari Nocchieri di Porto dalla sede di (Capitaneria di porto e Enti Marina Militare)

dal gennaio 2000 al 10.12.2017 originati e custoditi presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto sito in

L'istanza era motivata con il fatto che la domanda di trasferimento presso la sede di presentata dal il 10.4.2017 era stata respinta il 28.8.2017, in ragione delle prioritarie esigenze di servizio e delle connesse determinazioni di impiego inerenti altro personale, motivazione che veniva ribadita a seguito delle osservazioni prodotte dal, con provvedimento del 28.9.2017.

Il 15.1.2018, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto negava l'accesso alla documentazione amministrativa richiesta in data 10.12.2017

In ragione del diniego opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Faceva presente che una circolare interna stabilisce per la sede di un periodo massimo di permanenza di 15 anni ed è appunto per tale motivo che veniva richiesta la documentazione relativa ad un così ampio periodo temporale dei trasferimenti in quella sede.

In data 1/3/2018 perveniva memoria dell'Amministrazione che ribadiva la legittimità del provvedimento di diniego, in quanto trattasi di controllo generalizzato e che l'istanza di accesso avrebbe potuto riguardare solo il periodo di vigenza del richiesto trasferimento (2 anni).

DIRITTO

In difformità a quanto rappresentato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ha erroneamente respinto l'istanza, la Commissione rileva che parte ricorrente vanta un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, trattandosi di documenti inerenti a trasferimenti in entrata ed uscita dei militari del Corpo delle Capitanerie di Porto dalla sede di, che lo riguardano direttamente, avendo egli fatto istanza di trasferimento presso detta sede, peraltro rigettata per esigenze di servizio.

La conoscenza di detta documentazione appare necessaria anche per difendere le proprie ragioni ex art. 24 comma 7 legge 241/90, con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

Né l'istanza si configura quale tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Per costante orientamento (tra le tante: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 24 aprile 2012, n. 7), l'accesso deve ritenersi consentito a chiunque possa dimostrare che gli atti amministrativi abbiano prodotto o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti; il relativo diritto può essere quindi esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere. Per l'ordinamento, infatti, l'ostensione dei documenti, degli atti e

dei provvedimenti è strumentale alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela e la necessaria esistenza di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante, serve ad impedire che l'accesso sia impiegato per improprie finalità, non ultimo per un controllo generalizzato sulla legittimità degli atti.

Nella fattispecie concreta il mancato accoglimento di una richiesta di trasferimento legittima il richiedente a conoscere i movimenti in entrata ed in uscita dalla sede in cui era stato chiesto il trasferimento, anche se risalenti nel tempo, stante la circolare interna sulla permanenza massima in quella sede per quindici anni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)

10.20 Accesso agli atti istruttori relativi a procedimento disciplinare iniziato nei confronti dell'accidente

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Liceo Classico “.....” di

FATTO

Il 18.12.2017,, in qualità di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico Liceo Classico “.....” di formulava istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti istruttori relativi al procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti con la contestazione di addebiti prot. ris. n. del 5.10.2017 e conclusosi con il provvedimento prot. ris. n. del 13.11.2017.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 26 febbraio 2018 perveniva memoria dell'Amministrazione resistente, che faceva presente che la richiesta di accesso non era motivata con riferimento ai presupposti di fatto e all'interesse sotteso e che quest'ultimo poteva essere esistente solo in sede di svolgimento del procedimento di garanzia.

Inoltre aggiungeva che l'estrazione di copia non poteva avvenire senza costi e la trasmissione ad un indirizzo pec di un terzo non qualificato.